



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione giuridica

2014/0121(COD)

19.12.2014

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Sergio Gaetano Cofferati

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	61

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0213),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0147/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014,¹
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0000/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi

Emendamento

(2) Anche se non possiedono le società, che sono entità giuridiche separate al di fuori del loro pieno controllo, gli azionisti

¹ GU C 451 del 16.12.2014, pag. 87.

eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale **livello di controllo delle società partecipate e di impegno** degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, che **può condurre** a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

svolgono un ruolo importante nel governo delle stesse. La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi **nelle società partecipate e di un'eccessiva attenzione ai risultati a breve termine, il** che **conduce** a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di indirizzare le società verso processi decisionali incentrati sulla sostenibilità e sui risultati finanziari e non finanziari a lungo termine, è importante prevedere anche misure legislative che integrino la presente direttiva e che promuovano e incoraggino l'impegno degli azionisti, segnatamente dei dipendenti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e l'esercizio dei

(7) Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e l'esercizio dei

diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe vietare la discriminazione basata sul prezzo delle azioni detenute a livello transfrontaliero rispetto a quelle detenute unicamente a livello nazionale **mediante una migliore informativa su prezzi, commissioni e oneri dei servizi forniti** dagli intermediari. Gli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti e trasparenza dei prezzi, delle commissioni e degli oneri per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni alle azioni detenute tramite tali intermediari.

diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe **stabilire un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i prezzi, le commissioni e gli oneri per i servizi forniti dagli intermediari**. Per vietare la discriminazione basata sul prezzo delle azioni detenute a livello transfrontaliero rispetto a quelle detenute unicamente a livello nazionale, **qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero dovrebbe essere debitamente giustificata e rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti** dagli intermediari **per la prestazione di tali servizi**. Gli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti e trasparenza dei prezzi, delle commissioni e degli oneri per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni alle azioni detenute tramite tali intermediari.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce **uno dei pilastri** del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse.

Emendamento

(8) Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce **un elemento rilevante** del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse. **Un adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei dipendenti, dovrebbe essere considerato un elemento della massima importanza nello sviluppo di un quadro europeo equilibrato sul governo**

societario.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo **di rilievo** nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che **può condurre** a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine **sia per la società che per l'investitore.**

Emendamento

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono **spesso** azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo **significativo** nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano **adeguatamente** nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che **mette a repentaglio i risultati finanziari e non finanziari a lungo termine e che, tra le altre e numerose conseguenze negative, porta** a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine **della** società.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La partecipazione azionaria a

lungo termine garantisce una maggiore stabilità alle società e, generalmente, le incoraggia a incentrare le loro strategie sui risultati finanziari e non finanziari a lungo termine. Al fine di incoraggiare un impegno degli azionisti positivo a lungo termine, è opportuno istituire meccanismi che incentivino la partecipazione azionaria a lungo termine.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi spesso non sono trasparenti per quanto riguarda le strategie di investimento, la politica di impegno e la relativa attuazione. La pubblicazione di tali informazioni **potrebbe influire** positivamente sulla consapevolezza degli investitori, **consentire** ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, **facilitare** il dialogo tra le società e i loro azionisti, **promuovere** l'impegno degli azionisti e **rafforzare** l'obbligo delle società di rendere conto alla società civile.

Emendamento

(10) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi spesso non sono trasparenti per quanto riguarda le strategie di investimento, la politica di impegno e la relativa attuazione. La pubblicazione di tali informazioni **influirebbe** positivamente sulla consapevolezza degli investitori, **consentirebbe** ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, **faciliterebbe** il dialogo tra le società e i loro azionisti, **potenzierebbe** l'impegno degli azionisti e **rafforzerebbe** l'obbligo delle società di rendere conto **agli azionisti e** alla società civile.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i

Emendamento

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i

gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati. ***Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.***

gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e ***con i rispettivi investitori e*** di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati ***ed essere inviata ai clienti degli*** investitori istituzionali.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento ***azionario*** è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi

Emendamento

(12) Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad

viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a **comunicare agli investitori istituzionali** in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Dovrebbero **indicare** inoltre **se adottano** decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, **la composizione e la rotazione del loro portafoglio, i conflitti di interesse esistenti e potenziali** e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai

Emendamento

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a **rendere pubblico** in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Dovrebbero inoltre **rendere pubblica la rotazione del portafoglio, l'eventuale adozione di** decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. **Un maggior numero**

fini delle attività di impegno. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

di informazioni dovrebbe essere comunicato dai gestori di attivi direttamente agli investitori istituzionali, incluse le informazioni sulla composizione del portafoglio, sui costi di rotazione del portafoglio, sui conflitti di interesse emersi e su come sono stati affrontati. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per **garantire** che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

Emendamento

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per **assicurare** che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. ***I consulenti in materia di voto dovrebbero adottare e seguire un codice di condotta. Le deroghe a detto codice dovrebbero essere dichiarate e spiegate, unitamente alle eventuali soluzioni alternative adottate. I consulenti in materia di voto dovrebbero riferire annualmente in merito all'applicazione del loro codice di condotta.*** I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di

interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. **Fatte** salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, **le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.**

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Emendamento

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato, **fatte** salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. **I risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri sia finanziari sia non finanziari, inclusi i fattori ambientali, sociali e di governo.**

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Emendamento

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. ***I dipendenti dovrebbero avere il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla politica retributiva prima che sia presentata agli azionisti.*** La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Or. en

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, la

Emendamento

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, ***ove***

società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

necessario la società dovrebbe avviare un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti. ***I dipendenti dovrebbero avere il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla relazione sulle retribuzioni prima che sia presentata agli azionisti.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di fornire agli azionisti un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013¹⁸.

¹⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento

(18) Al fine di fornire ***alle parti interessate***, agli azionisti ***e alla società civile*** un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013¹⁸.

¹⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società *e ai loro azionisti*, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi *degli azionisti*. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe *essere escluso dalla* votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli *azionisti, compresi gli azionisti di minoranza*. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero *anche essere in grado* di consentire alle società di

Emendamento

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi *delle società*. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo *non* dovrebbe *avere un ruolo determinante nella* votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società *al massimo al* momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista *della società*. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi

chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995¹⁹, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito, essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti.

¹⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre

Emendamento

(20) In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995¹⁹, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito, ***al numero di azioni detenute e ai loro diritti di voto. Tali informazioni dovrebbero*** essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti, ***dall'impegno degli azionisti e dal dialogo tra la società e l'azionista.***

¹⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre

1995, relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1).

1995, relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di garantire **condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative all'identificazione** degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla relazione sulle retribuzioni, **dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.**²⁰

Emendamento

(21) Al fine di garantire **l'adeguata** identificazione degli azionisti **da parte delle rispettive società e di altri azionisti e agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti, nonché la trasparenza e la comparabilità delle relazioni sulle retribuzioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo alla definizione dei requisiti relativi alla trasmissione delle informazioni sull'identità degli azionisti**, alla trasmissione delle informazioni **tra la società e gli azionisti**, all'agevolazione, **da parte dell'intermediario**, dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla **presentazione standardizzata della** relazione sulle retribuzioni. **È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti** al Parlamento europeo e al Consiglio.

²⁰ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e**

i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

Inoltre, stabilisce *l'obbligo* per gli intermediari *cui gli azionisti fanno ricorso di garantire l'identificazione* degli azionisti, crea trasparenza sulle *politiche di impegno* di taluni tipi di investitori e *riconosce agli azionisti diritti supplementari in materia di sorveglianza* delle società.

Emendamento

a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

Inoltre, stabilisce *obblighi specifici* per gli intermediari *per facilitare l'impegno* degli azionisti, crea trasparenza sulle *attività* di taluni tipi di investitori, *gestori degli attivi e consulenti in materia di voto e prevede determinate responsabilità per le assemblee degli azionisti nel governo societario* delle società *quotate*.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è più appropriata rispetto agli obiettivi e alle disposizioni specifiche della proposta di direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***a bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Le imprese di cui al paragrafo 3
non sono in nessun caso esentate dalle
disposizioni del capo I ter."***

Or. en

Motivazione

È importante che le possibili esenzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 2007/36/CE non si applichino al capo I ter.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

b) è aggiunto il seguente paragrafo **4**:
"4. Il capo I ter si applica agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, nella misura in cui investono, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, per conto di investitori istituzionali, quando investono in azioni.";

Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"**3 ter**. Il capo I ter si applica agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, nella misura in cui investono, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, per conto di investitori istituzionali, quando investono in azioni.";

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera d (nuovo)

Testo della Commissione

d) "intermediario": una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti;

Emendamento

d) "intermediario": una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti, ***inclusi i depositari centrali di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***^{8 bis};

^{8 bis} ***Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).***

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che i depositari centrali di titoli sono inclusi nella definizione di "intermediari".

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera f

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera f (nuovo)

Testo della Commissione

f) "investitore istituzionale": un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo ***1, lettera a)***, ***non escluse*** ai sensi dell'articolo 3 della direttiva ***2002/83/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio²² e un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di

Emendamento

f) "investitore istituzionale": un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo ***3 e di riassicurazione*** ai sensi dell'articolo ***13, punto 7*** della direttiva ***2009/138/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio²², ***non escluse ai sensi degli articoli 3 o 10 della direttiva 2009/138/CE***, e un ente

applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della direttiva;

²² *Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).*

²³ Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della direttiva;

²² *Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).*

²³ Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

Or. en

Motivazione

Nella definizione di "investitore istituzionale" è necessario rimandare alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera g
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 2 – lettera g (nuovo)

Testo della Commissione

g) "gestore di attivi": un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva **2004/39/CE** del Parlamento europeo e del

Emendamento

g) "gestore di attivi": un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva **2014/65/UE** del Parlamento europeo e del

Consiglio²⁴ che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori istituzionali, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶; oppure una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

²⁴ ***Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).***

²⁵ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

²⁶ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Consiglio²⁴ che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori istituzionali, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶; oppure una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

²⁴ ***Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).***

²⁵ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

²⁶ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Or. en

Motivazione

Nella definizione di "gestore di attivi" è necessario rimandare alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera h

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera h (nuovo)

Testo della Commissione

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni quali strategia, risultati, rischio, struttura del capitale e governo societario, mediante un dialogo con le società su tali questioni e il voto **in assemblea**;

Emendamento

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni quali strategia, risultati **finanziari e non finanziari**, rischio, struttura del capitale, **impatto sociale e ambientale** e governo societario, mediante un dialogo con le società **e le rispettive parti interessate** su tali questioni e il voto **nelle assemblee**;

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare, nella definizione di "impegno degli azionisti", che occorrerebbe prestare particolare attenzione ai risultati non finanziari e agli aspetti sociali e ambientali.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera l

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera l (nuovo)

Testo della Commissione

1) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di

Emendamento

1) "amministratore":

sorveglianza di una società;

- i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società

- gli amministratori delegati e i vice-amministratori delegati, anche se non sono membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società.

Or. en

Motivazione

Considerando che gli amministratori delegati o i vice-amministratori delegati non sono necessariamente membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società, è utile modificare la definizione di "amministratore" al fine di includere tali posizioni nelle disposizioni della presente direttiva riguardanti la retribuzione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

Gli Stati membri possono includere nella definizione di amministratore di cui alla lettera l del primo paragrafo ai fini della presente direttiva altri individui che ricoprono simili posizioni.

Or. en

Motivazione

Considerando che gli amministratori delegati o i vice-amministratori delegati non sono necessariamente membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società, è utile modificare la definizione di "amministratore" al fine di includere tali posizioni nelle disposizioni della presente direttiva riguardanti la retribuzione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera I bis (nuovo)

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 – lettera I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I bis) "retribuzione media dei dipendenti": la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori, tenendo conto della retribuzione dei dipendenti a orario ridotto in termini di equivalenza con l'orario a tempo pieno;

Or. en

Motivazione

La retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società dovrebbe includere la retribuzione dei dipendenti a orario ridotto in termini di equivalenza con l'orario a tempo pieno.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

Protezione dei dati

Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia effettuato in conformità delle leggi nazionali di recepimento della direttiva

Motivazione

Le leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati dovrebbero essere pienamente rispettate nel trattamento dei dati personali a norma delle disposizioni di cui alla presente direttiva.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Capo I BIS (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni *e* agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti

Emendamento

Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti *e sostegno alla partecipazione azionaria a lungo termine*

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 2 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società *e*

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti, **il numero di azioni detenute e i loro diritti di voto** e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più

L'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

intermediari, la richiesta della società è ***trasmessa*** da un intermediario all'altro senza indugio. ***Gli intermediari in possesso delle informazioni sugli azionisti di cui alla prima frase le trasmettono direttamente alla società senza indugio.***

Gli Stati membri possono prevedere che i depositari centrali di titoli siano responsabili della raccolta di informazioni di cui alla prima frase del primo paragrafo e della fornitura delle stesse direttamente alla società.

Or. en

Motivazione

Al fine di limitare la trasmissione di dati personali degli azionisti, è opportuno stabilire che l'intermediario in possesso delle informazioni sull'identità degli azionisti le trasmetta direttamente alla società.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari ***che il loro nome e recapito possono essere trasmessi*** ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a **24** mesi dal ***ricevimento***.

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari ***laddove le informazioni che li riguardano di cui al paragrafo 2 siano state trasmesse alla società*** ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, ***del loro impegno e del dialogo tra la società e gli azionisti o tra un'azionista e l'altro su questioni che riguardano la società stessa***. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche ***e giuridiche*** sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o

inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 6 mesi dal *momento in cui la persona cessa di essere un azionista*.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire meglio il possibile utilizzo, da parte delle società e degli azionisti, delle informazioni derivanti dall'identificazione degli stessi.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le società che hanno identificato i propri azionisti mettano a loro disposizione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 2 riguardanti tutti gli azionisti identificati che detengono più dello 0,5% delle azioni. Gli azionisti non comunicano l'elenco che ricevono e si limitano a utilizzarlo unicamente per contattare altri azionisti in merito a questioni di interesse della società.

Gli Stati membri permettono alle società di applicare una commissione per la messa a disposizione di tale elenco a un azionista. La commissione è ragionevole, il relativo metodo di calcolo è trasparente e non discriminatorio e in nessun caso è superiore a un terzo dei costi reali sostenuti dalla società in relazione all'identificazione degli azionisti.

Or. en

Motivazione

Per favorire l'impegno degli azionisti, è opportuno prevedere la possibilità che essi ricevano dalla società un elenco di azionisti di rilievo, se disponibile a seguito dell'identificazione degli azionisti da parte della società. Questo elenco è utilizzato solo per il dialogo tra gli azionisti in merito a questioni di interesse della società. Considerando che le società sostengono delle spese per identificare gli azionisti, è opportuno prevedere la possibilità che la società addebiti una commissione per rendere disponibile l'elenco degli azionisti di rilievo.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis (nuovo) – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica **il nome e i recapiti dell'azionista non sia considerato** in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che **né** l'intermediario che comunica **alla società le informazioni sugli azionisti di cui al paragrafo 2 né una società che rende disponibile a un azionista l'elenco di cui al paragrafo 3, lettera a) siano considerati** in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria alla luce della nuova proposta di paragrafo 3, lettera a).

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 bis (nuovo) – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere

di adottare atti **di esecuzione** per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

di adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 14 bis bis**, per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 **e al paragrafo 3, lettera a)**, per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 - parte introduttiva

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 ter (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società **sceglie di non comunicare** direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, in ciascuno dei seguenti casi:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società non **comunica** direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, in ciascuno dei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 ter (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri prescrivono alle società quotate di fornire e trasmettere all'intermediario le informazioni connesse

Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono alle società quotate di fornire e trasmettere all'intermediario le informazioni connesse

all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni, in conformità del paragrafo 1, in maniera standardizzata e tempestiva.

all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni, in conformità del paragrafo 1, in maniera standardizzata e tempestiva. ***Su richiesta dell'intermediario, le informazioni sono fornite in inglese.***

Or. en

Motivazione

È opportuno che, su richiesta dell'intermediario, le informazioni fornite dalla società all'azionista siano in inglese. Questo elemento è importante per favorire l'impegno transfrontaliero e l'esercizio dei diritti di voto.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 ter (nuovo) – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, ***anche*** per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.***

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati, conformemente all'articolo 14 bis bis***, per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quater (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** per precisare gli obblighi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, **anche** per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.**

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 14 bis bis**, per precisare gli obblighi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quinquies (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri consentono agli intermediari di applicare un prezzo o una commissione per il servizio da fornire a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere **separatamente** per **ciascun servizio** di cui al presente capo.

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono agli intermediari di applicare un prezzo o una commissione per il servizio da fornire a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici, **separatamente per ciascun servizio**, i prezzi, le commissioni e ogni altro onere per **i servizi** di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quinquies (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero deve essere debitamente giustificata.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero deve essere debitamente giustificata **e deve rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione di tali servizi.**

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere l'impegno degli azionisti e l'esercizio dei diritti di voto in situazioni transfrontaliere, è importante stabilire un livello molto alto di trasparenza per quanto riguarda le commissioni e gli oneri che possono essere applicati da un intermediario e garantire che la differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero sia debitamente giustificata e rispecchi la variazione dei costi reali.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 sexies bis

Sostegno alla partecipazione azionaria a lungo termine

Gli Stati membri istituiscono un meccanismo per promuovere la partecipazione azionaria a lungo termine e favorire gli azionisti a lungo termine. Gli Stati membri definiscono il periodo qualificante affinché un azionista possa essere considerato un azionista a lungo termine, periodo che in ogni caso non

deve essere inferiore a due anni.

Il meccanismo di cui al primo comma include uno o più di uno dei seguenti vantaggi per gli azionisti a lungo termine:

- ulteriori diritti di voto;*
- incentivi fiscali;*
- dividendi supplementari di fedeltà;*
- azioni che garantiscono un diritto di voto maggiorato per chi possiede azioni a lungo termine.*

Or. en

Motivazione

La partecipazione azionaria a breve termine è una delle principali barriere a un adeguato impegno degli azionisti e a una maggiore attenzione, da parte degli azionisti, ai risultati e alla sostenibilità di lungo termine delle società partecipate. È pertanto opportuno che gli Stati membri istituiscano meccanismi adeguati per favorire la partecipazione azionaria a lungo termine.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies (nuovo) – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) dialogano con gli azionisti delle società partecipate;

Or. en

Motivazione

Il dialogo con gli azionisti delle società partecipate può fornire agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi informazioni utili per una valutazione completamente esaustiva dei risultati e dello sviluppo delle società.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet della società. ***Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto.***

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili ***gratuitamente*** almeno sul sito internet della società. Gli investitori istituzionali comunicano ***annualmente ai loro clienti le informazioni di cui alla prima frase.***

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire un elevato livello di trasparenza degli investitori istituzionali, segnatamente nei confronti dei loro clienti, e dei gestori di attivi nei confronti della loro politica d'impegno.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies (nuovo) – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rendono pubblico se e

come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet della società. In casi eccezionali, se le informazioni riguardanti il voto espresso sono molto esaustive, l'obbligo di fornire informazioni può essere soddisfatto comunicando una sintesi dettagliata di tali informazioni.

Or. en

Motivazione

Qualora un investitore istituzionale o un gestore di attivi detenga azioni in centinaia o migliaia di società diverse, potrebbe essere difficile e controproducente fornire congiuntamente le informazioni richieste sul voto espresso. È dunque opportuno, nel caso in specie, prevedere la possibilità di comunicare le informazioni in una sintesi accurata.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies (nuovo) – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se decidono di non elaborare una politica di impegno o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi spiegano in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine garantire reali condizioni di parità nell'applicazione della presente direttiva, tutti gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero essere obbligati a sviluppare una politica di impegno e a comunicarne l'attuazione e i risultati.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo la loro strategia di investimento **azionario** è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate almeno sul sito internet della società.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo la loro strategia di investimento è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate **gratuitamente** almeno sul sito internet della società **e sono inviate annualmente ai clienti della società insieme alle informazioni relative alla loro politica di impegno.**

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire un elevato livello di trasparenza degli investitori istituzionali, in particolare nei confronti dei loro clienti, rispetto a come la loro strategia di investimento è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi **comunichi** su base semestrale **all'investitore istituzionale con cui ha stipulato** l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione **rispettano l'accordo e** contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi **renda pubblico** su base semestrale **in che modo la loro strategia di investimento e la relativa attuazione rispettano** l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2 **e** in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale.

Or. en

Motivazione

L'attuazione dell'accordo tra i gestori di attivi e gli investitori istituzionali è della massima importanza per comprendere in che misura la strategia d'investimento e la sua applicazione contribuiscano ai risultati di medio e lungo termine. Pertanto, alcune informazioni dovrebbero essere rese pubbliche dai gestori di attivi e quindi essere disponibili anche ai clienti degli investitori istituzionali. Tuttavia, le informazioni più sensibili dovrebbero essere comunicate soltanto agli investitori istituzionali.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi **comunichi** **all'investitore istituzionale** su base semestrale tutte le informazioni seguenti:

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi **renda pubbliche** su base semestrale tutte le informazioni seguenti **relative al periodo precedente**:

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) se **adotta** o no le decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, incluso i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità;

Emendamento

a) se **hanno adottato** o no le decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, incluso i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la composizione del portafoglio e la spiegazione dei cambiamenti significativi intervenuti nel portafoglio nel periodo precedente;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) i costi di rotazione del portafoglio;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) se sono sorti conflitti di interesse reali o potenziali in relazione alle attività di impegno e in caso affermativo quali e in che modo sono stati affrontati;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) se **fa** ricorso o no a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e in caso affermativo secondo quali modalità.

Emendamento

g) se **ha fatto** ricorso o no a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e in caso affermativo secondo quali modalità.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate sul sito internet della società e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a

decorrere dalla pubblicazione.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi su base semestrale all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, le informazioni seguenti relative al periodo precedente:

a) la composizione del portafoglio e la spiegazione dei cambiamenti significativi intervenuti nel portafoglio;

b) i costi di rotazione del portafoglio;

c) se sono sorti conflitti di interesse reali o potenziali in relazione alle attività di impegno e, in caso affermativo, quali e in che modo sono stati affrontati;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 nonies (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 sono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi

3. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2, **lettera b)** sono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi

su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri investitori.

non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri investitori.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte **a garantire** che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte **ad assicurare** che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione, **nonché elaborate nell'esclusivo interesse dei propri clienti.**

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i consulenti in materia di voto facciano riferimento a un codice di condotta da essi applicato. Qualora si discostino da una o più raccomandazioni enunciate nel codice di condotta, i consulenti in materia di voto lo dichiarano e ne spiegano le ragioni,

indicando anche eventuali misure alternative adottate. Tali informazioni, unitamente al riferimento al codice di condotta da essi applicato, sono pubblicate sul sito Internet dei consulenti in materia di voto.

I consulenti in materia di voto riferiscono annualmente in merito all'applicazione del codice di condotta. Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito Internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla pubblicazione.

Or. en

Motivazione

I codici di condotta possono svolgere un ruolo importante per garantire un'adeguata predisposizione delle raccomandazioni di voto da parte dei consulenti in materia di voto. Per questa ragione, è opportuno che i consulenti in materia di voto facciano riferimento a un codice di condotta da essi applicato.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies (nuovo) – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I consulenti in materia di voto **pubblicano** su base annuale tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto:

Emendamento

2. **Gli Stati membri provvedono affinché** i consulenti in materia di voto **pubblichino** su base annuale tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto:

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies (nuovo) – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) se intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro raccomandazioni di voto e in caso affermativo la portata e la natura del dialogo;

Emendamento

d) se intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro raccomandazioni di voto **e con le relative parti interessate** e in caso affermativo la portata e la natura del dialogo;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies (nuovo) – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il numero totale **di** dipendenti coinvolti nella preparazione delle raccomandazioni di voto;

Emendamento

e) il numero totale **e le qualifiche dei** dipendenti coinvolti nella preparazione delle raccomandazioni di voto;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies (nuovo) – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali informazioni sono pubblicate sul sito Internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili per almeno tre anni

Emendamento

Tali informazioni sono pubblicate sul sito Internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili **gratuitamente** per almeno tre anni a decorrere dalla

a decorrere dalla pubblicazione.

pubblicazione.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti **e alla società interessata** qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale."

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale."

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. **Qualunque modifica della politica è approvata dagli azionisti, e** tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti

almeno ogni tre anni.

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Nei casi in cui non sia stata precedentemente attuata alcuna politica retributiva e gli azionisti abbiano respinto il progetto di politica loro proposto, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno, versare agli amministratori una remunerazione conforme alle prassi vigenti.

Nei casi in cui sia stata adottata una politica retributiva e gli azionisti abbiano respinto il progetto di politica loro proposto entro il termine di tre anni di cui al comma 1, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno, versare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica scaduta.

Or. en

Motivazione

È importante stabilire procedure specifiche qualora la retribuzione proposta non si approva dall'assemblea degli azionisti.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa

Emendamento

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa

spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il **rapporto** tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti **a tempo pieno della società diversi dagli amministratori** e giustificando il motivo per cui **il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.**

spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando **i rapporti rispettivamente** tra la remunerazione media degli amministratori **esecutivi** e la retribuzione media dei dipendenti **e tra la remunerazione media dei direttori non esecutivi e la remunerazione media dei dipendenti** e giustificando il motivo per cui **i rapporti sono ritenuti adeguati.**

Or. en

Motivazione

È opportuno operare una distinzione tra la remunerazione degli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi, considerando la diversità di ruoli, responsabilità e, pertanto, delle diverse condizioni retributive.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Per la retribuzione variabile, la politica indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni

Emendamento

Per la retribuzione variabile, la politica indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni

dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata. ***Gli Stati membri provvedono affinché il valore delle azioni non rappresenti né l'unico elemento né una componente decisiva dei criteri basati sui risultati finanziari. Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione basata sulle azioni non rappresenti la componente più rilevante della remunerazione variabile degli amministratori.***

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una valutazione globale e adeguata dei risultati della società nella definizione della remunerazione variabile, è importante tenere conto dei diversi criteri finanziari e garantire che il valore delle azioni non sia un fattore decisivo.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 3 – comma 4 bis

Testo della Commissione

Emendamento

La politica specifica le procedure seguite dalla società per la determinazione della remunerazione degli amministratori, tra cui, se del caso, il ruolo e il funzionamento del comitato per le remunerazioni.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 3 – comma 4 ter

Testo della Commissione

Emendamento

I dipendenti dovrebbero avere il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla politica retributiva prima che sia presentata agli azionisti.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere la possibilità che la forza lavoro esprima il proprio punto di vista sulla politica retributiva proposta della società.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.

La politica spiega il processo decisionale ***specifico*** per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che dopo l'approvazione degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che dopo l'approvazione degli azionisti la politica sia pubblicata **gratuitamente e** senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

a) la remunerazione complessiva concessa **o** versata, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, **conformemente alla politica retributiva di cui all'articolo 9 bis**, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

a) la remunerazione complessiva concessa, versata **o dovuta**, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri

risultati;

b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento **del valore** della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti **a tempo pieno della società diversi dagli amministratori**;

c) qualsiasi remunerazione percepita dagli amministratori della società da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;

d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

e) informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;

f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni.

basati sui risultati;

a bis) il rapporto tra la remunerazione media concessa, versata o dovuta agli amministratori esecutivi e la remunerazione media dei dipendenti nell'ultimo esercizio e il rapporto tra la remunerazione media concessa, versata o dovuta agli amministratori non esecutivi e la remunerazione media dei dipendenti nell'ultimo esercizio;

b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori **esecutivi e non esecutivi** negli ultimi tre esercizi e la **loro** relazione con l'andamento **dei risultati generali** della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti **nello stesso periodo**;

c) qualsiasi remunerazione percepita dagli amministratori della società da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;

d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

e) informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;

f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso, **se del caso**, il ruolo del comitato per le remunerazioni.

Or. en

Motivazione

È opportuno operare una distinzione tra la remunerazione degli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi, considerando la diversità di ruoli, responsabilità e, pertanto, i diversi accordi in materia di retribuzione.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzione da parte degli azionisti, la società, ***se necessario, avvia un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società*** spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

I dipendenti hanno il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla politica retributiva prima che sia presentata agli azionisti.

Or. en

Motivazione

Qualora gli azionisti votino contro la relazione, la società dovrebbe avviare un dialogo con gli azionisti, se necessario, al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. È opportuno prevedere la possibilità che la forza lavoro esprima il proprio punto di vista sulla relazione sulle remunerazioni.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le disposizioni in materia di remunerazione di cui al presente articolo

e all'articolo 9, lettera a) sono applicate fatti salvi i sistemi nazionali di formazione delle retribuzioni dei dipendenti nonché, ove applicabili, le disposizioni nazionali sulla rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che esiste una differenza tra le procedure per fissare la remunerazione degli amministratori e i sistemi di formazione delle retribuzioni del personale. La direttiva non interferisce con tali sistemi. Inoltre, la presente direttiva non ha effetti sulle norme in materia di rappresentanza dei dipendenti nel consiglio di amministrazione previste in diversi Stati membri.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter (nuovo) – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.**

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 14 bis bis**, per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater (nuovo) – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato *e* ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista **degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza**. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società **al più tardi** al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato, ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista **della società e illustri le valutazioni sottostanti**. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Or. en

Motivazione

Il principale obiettivo delle misure proposte in relazione alle operazioni con parti correlate dovrebbe essere quello di garantire che tali operazioni non siano utilizzate dalla parte correlata per appropriarsi di un valore appartenente all'impresa.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater (nuovo) – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono disporre** che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente in caso di tipi chiaramente definiti di

Emendamento

Gli Stati membri **dispongono** che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente in caso di tipi chiaramente definiti di

operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, **questo è escluso dalla** votazione **sull'esenzione preventiva.**

operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, **gli Stati membri assicurano che tale azionista non abbia un ruolo determinante nella** votazione.

Or. en

Motivazione

È importante pervenire al giusto equilibrio nella definizione delle disposizioni sulle operazioni con parti correlate, così da impedire che le parti correlate sfruttino la loro posizione ma anche per evitare di dare troppo potere, rispetto a tali operazioni, agli azionisti di minoranza.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater (nuovo) – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, **questo è escluso dalla** votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, **gli Stati membri assicurano che tale azionista non abbia un ruolo determinante nella** votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater (nuovo) – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri *possono disporre* che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni.. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, *questo è escluso dalla* votazione *sull'approvazione preventiva*.

Emendamento

Gli Stati membri *dispongono* che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni.. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, *gli Stati membri assicurano che tale azionista non abbia un ruolo determinante nella* votazione.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione *del paragrafo 2*. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza

Emendamento

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione *dei paragrafi 1 e 2*. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza

riserve solo dopo la loro approvazione.

riserve solo dopo la loro approvazione.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2007/36/CE

Capo II bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Atti *di esecuzione* e sanzioni

Atti *delegati* e sanzioni

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

soppresso

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione²⁸. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

²⁸ *Decisione della Commissione 2001/528/CE, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45). GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.*

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 14 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis bis (nuovo)

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 3 bis, paragrafo 5, dall'articolo 3 ter, paragrafo 5, dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dall'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ...*.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, all'articolo 3 ter, paragrafo 5, all'articolo 3 quater, paragrafo 3 e all'articolo 9 ter può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dell'articolo 3 ter, paragrafo 5,

dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*[* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.]*

Or. en

Motivazione

Considerando i compiti che la presente direttiva conferisce alla Commissione per quanto riguarda la definizione specifica degli elementi procedurali relativi all'identificazione degli azionisti, l'agevolazione dell'esercizio del diritto di voto, la trasmissione di informazioni e la relazione sulle remunerazioni, è opportuno fare ricorso agli atti delegati anziché agli atti di esecuzione. Questa scelta garantisce una più adeguata partecipazione del Parlamento europeo alla procedura.

MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario è stata pubblicata ad aprile 2014.¹ È stata presentata insieme alla proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (societas unius personae — SUP)² e alla raccomandazione sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio "rispetta o spiega")³. La revisione della direttiva sui diritti degli azionisti rientra nelle iniziative previste dal piano d'azione della Commissione dal titolo "Diritto europeo delle società e governo societario — una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili"⁴, avviato dopo una serie di consultazioni su temi del governo societario⁵.

L'obiettivo della presente proposta è "contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle società dell'UE, creare condizioni propizie per gli azionisti e migliorare l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto accrescendo l'efficienza della catena dell'investimento azionario al fine di contribuire alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla competitività dell'UE. La presente proposta [...] contribuisce a fare in modo che gli azionisti adottino una prospettiva più a lungo termine, il che garantisce migliori condizioni di gestione per le società quotate"⁶.

Per raggiungere tali obiettivi, la proposta definisce sette diversi strumenti. Le disposizioni più importanti oggetto della proposta sono le seguenti:

- I. La possibilità per le società di identificare i propri azionisti, l'agevolazione della trasmissione delle pertinenti informazioni tra la società e gli azionisti e dell'esercizio dei diritti degli azionisti;
- II. Le disposizioni in materia di trasparenza per gli investitori istituzionali, per i gestori di attivi e per i consulenti in materia di voto (inclusa la comunicazione, da parte degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, della loro politica di impegno, della loro strategia di investimento e degli elementi rilevanti degli accordi tra gli stessi);
- III. Le nuove norme sulla remunerazione degli amministratori, che includono la possibilità per l'assemblea degli azionisti di esprimersi sulla politica di remunerazione della società (ogni tre anni - votazione vincolante) e sulla relativa relazione (annualmente - votazione consultiva), un nesso più solido tra i risultati della società e la remunerazione degli amministratori, nonché una maggiore trasparenza sui criteri utilizzati per valutare i risultati degli amministratori e sulla remunerazione concessa o

¹ COM(2014)0213 definitivo.

² COM(2014)0212 definitivo.

³ Raccomandazione 2014/208/UE della Commissione.

⁴ COM(2012)0740 definitivo.

⁵ I due Libri verdi in particolare: "Il governo societario negli istituti finanziari", COM(2010)0284 definitivo, e "Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario", COM(2011)0164 definitivo.

⁶ Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario, pag. 2.

dovuta agli amministratori.

IV. Le nuove regole sulle operazioni con parti correlate, inclusa la pubblicazione di operazioni importanti, un parere indipendente circa la loro equità e un'approvazione ex ante, da parte dell'assemblea degli azionisti, delle operazioni con parti correlate più rilevanti.

- Approccio generale al governo societario

È importante sostenere l'obiettivo della Commissione di promuovere una prospettiva a lungo termine e società europee sostenibili, migliorare la stabilità e favorire gli investimenti a lungo termine. Le normative concernenti il governo societario e il diritto societario svolgeranno inevitabilmente un ruolo importante nel raggiungimento di questo obiettivo, considerando che definiscono il quadro istituzionale che, a sua volta, forgia le decisioni che incidono sulle strategie societarie, sulla politica d'investimento, sulla remunerazione ecc. Detta legislazione determina, tra le altre cose, chi sono i decisori a livello della società, quali sono i loro compiti e le loro responsabilità e a chi e in che misura rispondono.

La proposta di revisione della direttiva sui diritti degli azionisti può svolgere un ruolo importante nel miglioramento del governo societario delle società quotate europee. Tuttavia, sono necessarie ulteriori e ambiziose misure complementari per evitare le criticità nel quadro europeo sul diritto societario, soprattutto per quanto riguarda l'approccio a breve termine troppo spesso adottato dagli investitori e dalle imprese. Il solo impegno degli azionisti non può risolvere tutte le criticità identificate, p. es. la prospettiva a breve termine, un'attenzione eccessiva ai dividendi e al valore delle azioni, l'esternalizzazione dei rischi sociali e ambientali ecc. Inoltre, dal punto di vista giuridico, gli azionisti non possiedono le società. Essi detengono azioni e svolgono un ruolo importante nel governo societario delle società, ma sono soltanto una delle numerose parti interessate. Un maggiore coinvolgimento di altre parti interessate come i consumatori, le comunità locali e soprattutto i dipendenti, contribuirebbe enormemente a migliorare il governo societario e a indirizzare le strategie delle società verso la competitività a lungo termine e verso la sostenibilità finanziaria e non finanziaria. I dipendenti, per esempio, hanno molto a cuore la competitività e la sostenibilità della loro impresa, poiché affronterebbero in prima persona gravi conseguenze qualora la loro società non dovesse raggiungere risultati positivi. Per questo sono naturalmente a favore delle decisioni che danno valore alla stabilità e alla crescita a lungo termine. Le società che coinvolgono adeguatamente le parti interessate come i dipendenti, i consumatori e le comunità locali, pertanto, prenderanno decisioni più consone alla sostenibilità e al successo economico a lungo termine rispetto alle società che, invece, puntano esclusivamente agli interessi degli azionisti.

Considerando che la Commissione non ha ancora proposto di rafforzare il ruolo degli azionisti nel governo societario europeo, è importante avviare una più ampia discussione sul futuro governo societario nell'Unione europea, al di là di una semplice analisi e discussione della proposta della Commissione. Questa più ampia discussione dovrebbe includere la possibilità di una maggiore partecipazione delle parti interessate, soprattutto dei dipendenti, nei processi decisionali, così da favorire un approccio societario basato sui risultati e sulla sostenibilità a lungo termine.

- Principali adeguamenti alla proposta della Commissione

Per poter raggiungere più efficacemente gli obiettivi della proposta, in particolare per orientare le società e gli azionisti verso la sostenibilità e la prospettiva a lungo termine, favorire l'impegno degli azionisti e promuovere la trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, è opportuno proporre alcune modifiche e aggiunte alla proposta della Commissione.

Sintesi delle principali modifiche proposte:

1) Protezione dei dati

È importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. È altresì opportuno, al fine di limitare la trasmissione dei dati personali degli azionisti, prevedere alcuni adeguamenti alla procedura proposta per l'identificazione degli azionisti. In particolare, l'intermediario che detiene le informazioni sull'identità degli azionisti dovrebbe trasmetterle direttamente alla società (senza passare per la catena di intermediari).

2) Identificazione degli azionisti

Al fine di favorire l'impegno degli azionisti, è opportuno dare loro la possibilità di ricevere, laddove disponibile, un elenco degli azionisti di rilievo dalla società. Questo elenco è utilizzato solo per il dialogo tra gli azionisti in merito a questioni di interesse della società. Considerando che le società sostengono delle spese per identificare gli azionisti, è opportuno prevedere la possibilità che la società addebiti una commissione per rendere disponibile l'elenco degli azionisti di rilievo.

3) Trasmissione di informazioni e commissioni

Al fine di favorire l'impegno transfrontaliero e l'esercizio dei diritti di voto da parte degli azionisti è importante garantire, tra le altre cose:

- nel contesto della trasmissione delle informazioni da parte società all'azionista attraverso la catena di intermediari, che la società fornisca le informazioni in inglese se così richiesto dall'intermediario;
- che le commissioni e gli oneri applicati dagli intermediari siano trasparenti e non discriminatori. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero dovrebbe riflettere la variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione di tali servizi.

4) Sostegno alla partecipazione azionaria a lungo termine

La partecipazione azionaria a breve termine è una delle principali barriere a un adeguato impegno degli azionisti e a una maggiore attenzione, da parte degli azionisti, ai risultati e alla sostenibilità di lungo termine delle società partecipate. È pertanto essenziale che gli Stati membri istituiscano meccanismi adeguati per favorire la partecipazione azionaria a lungo termine.

5) Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto

È importante mantenere e rafforzare le disposizioni in materia di trasparenza contenute nella proposta della Commissione per quanto riguarda gli investitori istituzionali, i gestori di attivi

e i consulenti in materia di voto. In tale contesto è opportuno, tra le altre cose, garantire che tutti gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno e prevedano che i consulenti in materia di voto si attengano obbligatoriamente a un codice di condotta.

6) Politica retributiva e relativa relazione

La definizione di una politica retributiva corretta e sostenibile per gli amministratori e la sua corretta attuazione sono elementi chiave per garantire che le società siano gestite in modo adeguato e che si concentrino sugli interessi e sulla sostenibilità a lungo termine.

In tal senso, la proposta della Commissione contiene importanti disposizioni che non dovrebbero essere annacquate bensì chiarite e rafforzate su taluni aspetti. I dipendenti dovrebbero avere il diritto di esprimersi sulla politica retributiva proposta e sulla relazione sulle remunerazioni, attraverso i loro rappresentanti. Al fine di garantire che gli amministratori si concentrino sui risultati societari complessivi a lungo termine, è opportuno tenere conto di criteri diversi dal valore delle azioni quando si valutano i risultati degli amministratori.

7) Operazioni con parti correlate

Sono necessarie misure europee sulle operazioni con parti correlate. Se non sono adeguatamente gestite e controllate, tali operazioni potrebbero essere utilizzate dalla parte correlata per appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È dunque necessario stabilire, per queste operazioni, una maggiore trasparenza ed efficaci salvaguardie in caso di abusi. Dette disposizioni, tuttavia, dovrebbero essere adeguate a tutti i diversi sistemi di governo societario e tutte le varie strutture di proprietà nei diversi Stati membri.

8) Atti delegati

Considerando i compiti importanti che la presente direttiva conferisce alla Commissione per quanto riguarda la definizione specifica degli elementi procedurali relativi all'identificazione degli azionisti, l'agevolazione dell'esercizio del diritto di voto, la trasmissione di informazioni e la relazione sulle remunerazioni, è opportuno fare ricorso agli atti delegati anziché agli atti di esecuzione.